



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n.1/4 del 7.1.2020

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI PICCOLI PRESTITI AGLI ISCRITTI AL FONDO INTEGRATIVO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DIPENDENTI REGIONALI (F.I.T.Q.).

INDICE

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 1 - BENEFICIARI

Art. 2 – OGGETTO, CONDIZIONI, DURATA E LIMITI DEL PICCOLO PRESTITO

Art. 3 – TASSO DI INTERESSE

Art. 4 – INTERRUZIONE DELLE TRATTENUTE

Art. 5 – DOMANDA ED EROGAZIONE DEL PRESTITO

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le presenti linee guida disciplinano i criteri per la concessione dei Piccoli prestiti agli iscritti al Fondo Integrativo Trattamento di Quiescenza dei Dipendenti Regionali (F.I.T.Q.).

Il Piccolo prestito F.I.T.Q. trova la sua disciplina nell'articolo 12 della Legge Regionale n. 27 del 22/12/2011 così come modificato dalla Legge Regionale n. 40 del 5/11/2018.

Quest'ultima, contrariamente a quanto avveniva sino alla sua entrata in vigore, ha sostanzialmente previsto la possibilità che il Fondo possa erogare anche prestiti di importo superiore a 10.000 euro da restituire in un periodo massimo di 10 anni.

Le domande, redatte utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito internet dell'amministrazione regionale o sul Portale degli iscritti al Fondo, devono essere presentate al competente Servizio che le prenderà in esame e le istruirà per la conseguente erogazione del prestito in base all'ordine cronologico di presentazione e solo qualora risultino conformi ai criteri di seguito elencati e complete della relativa documentazione.

I prestiti vengono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio del Fondo. Nel caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento, il competente Servizio invierà all'iscritto richiedente apposita comunicazione di rigetto con l'indicazione della motivazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 1 - Beneficiari

Possono richiedere il Piccolo prestito F.I.T.Q. tutti gli iscritti al Fondo, compresi i dipendenti di altre amministrazioni che hanno conservato l'iscrizione al F.I.T.Q..

Art. 2 – Oggetto, condizioni, durata e limiti del piccolo prestito

Il piccolo prestito potrà essere di importo:

- compreso tra euro 3.000,00 ed euro 5.000,00 da restituire in 12, 24 o 36 rate mensili consecutive;
- compreso tra euro 5.001,00 ed euro 10.000,00 da restituire in 12, 24, 36, 48 o 60 rate mensili consecutive;
- superiore ad euro 10.000,00 da restituire in 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 o 120 rate mensili consecutive.

Per quanto concerne i limiti del Piccolo prestito, essi sono:

- l'importo massimo del prestito concedibile non può superare l'80% dell'indennità di anzianità complessiva (art. 10 L.R. n. 27/2011) maturata dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza, al netto dell'importo di eventuali anticipazioni già percepite o concesse (art. 11 L.R. n. 27/2011);
- l'importo della rata non può superare il 20% (1/5) dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie per legge, sia a titolo previdenziale che erariale, secondo le previsioni di cui agli artt. 5 e 65 del D.P.R. n. 180/1950;
- l'importo del prestito non può essere inferiore ad euro 3.000,00 ed il piano di ammortamento non deve prevedere un importo di rata inferiore ad euro 50,00 mensili;
- in caso di concorso del Piccolo prestito con altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo (quote associative e sindacali, riscatti o ricongiunzioni previdenziali a titolo oneroso, piccoli prestiti INPS, deleghe assicurative o di finanziamento, etc.), lo stesso sarà concesso solo nei limiti in cui la sommatoria complessiva di tutte le ritenute volontarie, ivi compresa la rata del prestito richiesto, non superi il 20% (1/5) dello stipendio mensile, al netto delle ritenute obbligatorie per legge, sia a titolo previdenziale che fiscale. Il limite del 20% non può essere superato anche in presenza di un eventuale pignoramento sullo stipendio. In quest'ultimo caso il limite di importo della rata di un eventuale Piccolo prestito è dato dal 20% dello stipendio meno l'importo del pignoramento e di tutte le eventuali altre trattenute volontarie sopra citate;
- il Piccolo prestito non può essere concesso al dipendente che abbia più di un pignoramento (uno in ammortamento ed uno o più "in coda");
- in caso di riduzione dello stipendio per qualunque motivazione, la rata del prestito continua ad essere trattenuta a condizione che all'iscritto sia garantita la conservazione di metà dello stipendio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

(1/2) in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la rata potrà essere momentaneamente sospesa o rideterminata.

Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui sopra (1/5 ed 1/2 dello stipendio), si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio variabile (indennità di coordinamento, indennità di comando stazione, compensi per lavoro straordinario, indennità legate a particolari condizioni di lavoro, maggiorazioni, reperibilità, retribuzione di risultato/rendimento, etc.).

Per accedere al prestito non è richiesta motivazione.

Il prestito non può avere durata inferiore a dodici mesi e la durata del suo piano di ammortamento non potrà eccedere il rimanente periodo di lavoro necessario alla maturazione del diritto al collocamento a riposo.

Per poter valutare la congruità della durata del piano di ammortamento, qualora l'iscritto non abbia ancora presentato domanda di quiescenza, viene convenzionalmente considerato come termine ultimo di scadenza del piano di ammortamento il mese precedente a quello del raggiungimento del diritto a pensione dell'iscritto.

L'iscritto ha facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento mediante versamento sul conto corrente del F.I.T.Q dell'intera "quota capitale" dovuta ad una certa data.

Qualora l'iscritto abbia già restituito almeno il 50% del precedente prestito, può richiedere un nuovo finanziamento che verrà erogato dal Fondo al netto del debito residuo del precedente finanziamento. Si terrà conto, comunque, dei nuovi importi consentiti di cui al precedente art. 2.

Art. 3 – Tasso di interesse

Sui Piccoli prestiti è dovuto un tasso di interesse nominale annuo non superiore al 4% e non inferiore al tasso attivo corrisposto sulle somme investite dal Fondo.

Tale tasso è inizialmente fissato dalla Giunta regionale al 3,45% annuo e lo stesso potrà, in caso di significative variazioni dei tassi di interesse nel mercato finanziario, essere modificato in aumento o in diminuzione.

Art. 4 – Interruzione delle trattenute

In caso di cessazione dal servizio del dipendente o interruzione delle rate per qualunque motivo, il recupero del residuo debito avviene a carico dei trattamenti che il Fondo deve erogare all'iscritto. In particolare il recupero del residuo debito può avvenire con:

1. trattenuta dell'intero residuo debito dalla rendita vitalizia corrisposta all'iscritto sotto forma di "capitale";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. trattenuta della rata dovuta dalla rendita vitalizia corrisposta all'iscritto sotto forma di "rendita" (se l'importo mensile della rendita è sufficiente);
3. trattenuta dell'intero residuo debito dall'importo dell'eventuale una tantum dovuta all'iscritto ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 27/2011 (se l'importo è sufficiente);
4. trattenuta della rata dovuta dalla integrazione alla pensione diretta corrisposta all'iscritto ai sensi del comma 2, art. 7 della L.R. n. 27/2011 - così detto "assegno integrativo" - (se l'importo mensile dell'assegno è sufficiente);
5. trattenuta dell'intero residuo debito dall'importo dovuto all'iscritto per la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 27/2011.

In caso di decesso dell'iscritto prima che sia avvenuta la restituzione dell'intero debito, lo stesso verrà trattenuto dall'importo dovuto agli eredi ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 27/2011.

Qualora l'iscritto optasse per la restituzione del debito con le modalità previste ai punti 2 e 4 e lo stesso non venga estinto completamente prima dell'erogazione dell'indennità di anzianità, il debito residuo verrà estinto con compensazione sull'importo dovuto per quest'ultima prestazione.

In tutti i casi di interruzione delle rate sono previsti a carico dell'iscritto gli interessi, calcolati allo stesso tasso del prestito, per il periodo che intercorre dalla data di interruzione delle rate alla data di effettivo rimborso dell'intero debito.

Art. 5 – Domanda ed erogazione del prestito

Pervenuta la domanda del Piccolo prestito il Servizio competente procederà agli adempimenti di propria competenza quali, in via esemplificativa, la verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la quantificazione dell'importo massimo concedibile, della rata sostenibile e la verifica di coesistenza della rata del prestito con altre eventuali trattenute sullo stipendio.

Esperiti i controlli di rito e verificati tutti i requisiti necessari per poter ottenere il prestito, il Servizio competente procede all'erogazione del finanziamento con accredito della somma sul conto corrente indicato dall'iscritto nella domanda di finanziamento.

La restituzione del prestito avverrà con trattenuta della rata mensile sulle competenze dell'iscritto. Le trattenute decorrono dal mese successivo a quello di erogazione del prestito.

I datori di lavoro dell'iscritto (Regione Autonoma della Sardegna o altre Amministrazioni) sono quindi tenuti a trattenere l'importo della rata dalle competenze mensili del dipendente, ed a versarla al F.I.T.Q. entro il mese successivo a quello cui si riferisce.